



**CONSORZIO AZIENDA MULTISERVIZI INTERCOMUNALE**

**REGOLAMENTO PER I CONTRATTI INFERIORI ALLA SOGLIA COMUNITARIA DI  
LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

*Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 114 del 27/09/2023*

## *Indice*

### TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Introduzione e linee guida

Art. 2 – Ambito di applicazione

Art. 3 – Principi

Art. 4 – Definizioni e termini di conclusione delle procedure

### TITOLO II – ACQUISTI SOTTO SOGLIA EUROPEA

Art. 5 – Soglie

### TITOLO III – METODI DI CALCOLO E POTERI

Art. 6 - Metodo di calcolo del valore stimato del contratto

Art. 7 - Poteri autorizzativi e figure competenti

### TITOLO IV – MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Art. 8 – Procedure di gara nazionale

Art. 9 – Procedure negoziali

Art. 10 – Affidamenti diretti

Art. 11 – Criteri di aggiudicazione

Art. 12 – Rendicontazione periodica

### TITOLO V – ESECUZIONE DEI CONTRATTI

Art. 13 – Modalità di esecuzione dei contratti

### TITOLO VI – INDAGINI DI MERCATO ED ELENCHI FORNITORI

Art. 14 – Indagini di mercato ed Albo Fornitori

### TITOLO VII – CLAUSOLE FINALI

Art. 15 – Adeguamento alla normativa

Art. 16 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Art. 17 – Entrata in vigore

# TITOLO I

## DISPOSIZIONI GENERALI

### **Art. 1 – Introduzione e linee guida**

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure per l'acquisizione di beni, servizi e lavori di valore inferiore alle soglie comunitarie in attuazione di quanto disposto dalla Parte I del Libro II del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (*“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”* - di seguito denominato *“Codice”*), nell'ambito dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione e dei principi desumibili dal diritto comunitario comunque vigente nell'ordinamento.
2. Trovano, altresì, applicazione i 38 Allegati al Codice da intendersi quali strumenti esecutivi di prima applicazione, assorbenti i 25 Allegati del Codice del 2016, le 17 Linee Guida ANAC ed i 15 Regolamenti ancora vigenti.
3. L'acquisizione di beni e servizi potrà essere effettuata anche tramite centrali di committenza qualificate (CONSIP, MEPA, INTERCENT-ER, ecc.) o per il tramite di committenza ausiliaria nel rispetto di quanto indicato all'interno degli artt. 62, 63 e nell'Allegato II.4 del Codice
4. Partendo dall'opportunità offerta dal legislatore, CON.AMI ha, quindi, ritenuto opportuno predisporre un Regolamento per le acquisizioni dei contratti di lavori, servizi e forniture di valore inferiore alle soglie comunitarie (che alla data di approvazione del presente Regolamento, ai sensi del comma I dell'art. 14 sono pari a 215.000 Euro per servizi e forniture e 5.382.000,00 Euro per lavori).

### **Art. 2 – Ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento si applica all'attività negoziale di CON.AMI finalizzata alla conclusione di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del D.Lgs. 36/2023, intendendosi che eventuali modifiche di tali soglie saranno considerate direttamente recepite ed operanti ai fini del presente atto senza necessità di sue espresse modifiche.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, le procedure di scelta del contraente e le altre attività in materia di contratti pubblici si esplicano nel rispetto delle disposizioni della normativa statale e regionale vigente in materia.

### **Art. 3 – Principi**

1. Il presente Regolamento, conformemente alle regole che sono alla base della normativa nazionale e comunitaria in materia di contratti pubblici aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere, è improntato alla necessità di garantire la qualità delle prestazioni nel rispetto dei principi espressamente declinati dal Titolo I, della Parte I, del Libro I del Codice, così come richiamati dal relativo articolo 48 e da intendersi, nella loro declinazione fondante, quali criteri prioritari per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola applicabile al caso concreto (art. 4 del Codice):

a) principio del risultato (art. 1), comportante la necessità di perseguire l'affidamento nonché l'esecuzione del contratto con la massima tempestività e nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza. Dovendosi intendere per concorrenza, lo strumento per il conseguimento del miglior risultato possibile (e non dunque la finalità esclusiva della procedura di evidenza pubblica); per trasparenza, lo strumento di verificabilità circa l'applicazione delle regole del Codice.

b) principio della fiducia (art. 2), volto a favorire e valorizzare l'iniziativa e l'autonomia decisionale della Stazione appaltante ed a definire i limiti della responsabilità amministrativa degli operatori coinvolti;

c) principio dell'accesso al mercato (art. 3), comportante l'esigenza di garantire la conservazione e l'implementazione di un mercato concorrenziale, idoneo a garantire agli operatori economici pari opportunità di accesso alle procedure ad evidenza pubblica;

d) principio di buona fede e di tutela dell'affidamento (art. 4), comportante una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione, tra la Stazione appaltante e gli operatori economici;

e) principio della autonomia contrattuale (art. 8), volta a definire la portata dell'autonomia negoziale delle Pubbliche Amministrazioni, vincolate al perseguimento delle proprie finalità istituzionali ed al rispetto dei divieti espressamente previsti dal Codice o dalla Legislazione speciale.;

f) principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale (art. 9), finalizzato a definire i caratteri delle sopravvenienze rilevanti ai fini dell'applicabilità della norma ed a declinare gli strumenti per ristabilire il sintagma negoziale.

g) principio di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione (art. 10), preordinato ad esplicitare il principio di tassatività nonché di riserva di codice delle clausole di esclusione degli operatori economici, oltre che di eterointegrazione e di nullità delle stesse;

h) principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore (art. 11), volto a descrivere, in via generale, i termini del criterio direttivo in esergo ed a dettare una disciplina di dettaglio sulle c.d. inadempienze contributive e del ritardo nei pagamenti.

2. Nel completo rispetto dei suddetti principi generali deve essere osservato il principio di rotazione degli affidamenti, così come analiticamente descritto dall'art. 49 del Codice, deducendo il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto. In applicazione di siffatto principio ed in caso di procedura negoziata, il divieto di aggiudicazione opererà solo per il precedente aggiudicatario ma non per gli operatori economici precedentemente invitati, qualora due affidamenti consecutivi abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere ovvero dello stesso settore di servizi.

3. CONAMI, con proprio provvedimento, potrà ripartire gli affidamenti in fasce sulla scorta del valore economico; sicché, il principio di rotazione verrà applicato con riferimento a ciascuna fascia.

4. Per i contratti affidati mediante procedure negoziate, il criterio di rotazione non vedrà applicazione nel caso in cui CONAMI abbia effettuato l'indagine di mercato senza porre dei limiti al numero di operatori economici da invitare alla procedura.

L'esecutore uscente può essere reinvitato od essere individuato quale affidatario diretto, in casi debitamente motivati ed avuto riguardo alla particolare struttura del mercato ed alla riscontrata assenza di alternative sul mercato, nonché in presenza di un'accurata esecuzione del precedente contratto.

5. È in ogni caso consentito derogare all'applicazione del criterio rotativo per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000,00 Euro.

6. Per i contratti sotto soglia comunitaria, rispetto ai quali CONAMI dovesse riscontrare la sussistenza di interessi transfrontalieri, non troverà applicazione il seguente Regolamento, dovendosi per contro fare utilizzo delle procedure ordinarie di cui al rispettivo Regolamento.

7. La suddivisione in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi dev'essere preordinata a garantire la partecipazione delle piccole e medie imprese alle procedure di evidenza pubblica; di tal che, uno stesso appalto non potrà essere artificiosamente frazionato allo scopo di evitare l'applicazione delle norme del Codice, a meno di ragioni oggettive.

8. Nessun progetto d'opera o di lavoro né alcun progetto di acquisto volto ad ottenere un certo quantitativo di forniture o di servizi può essere artificiosamente frazionato al fine di escluderlo

dall'osservanza delle norme del presente Regolamento o del D.Lgs. 36/2023 che troverebbero applicazione se il frazionamento non vi fosse stato.

9. Nel rispetto dei principi di cui sopra e per le specifiche finalità del presente Regolamento, non sono considerabili frazionamenti: l'assunzione di lavori, o parte di essi, in amministrazione diretta, ovvero con materiali e mezzi propri di CON.AMI, o appositamente acquistati o noleggiati, e con personale proprio di CON.AMI, o eventualmente assunto per l'occasione.

10. Agli operatori economici concorrenti devono essere garantite le necessarie informazioni sulla indicazione delle procedure e relativi esiti.

11. Nelle procedure di scelta del contraente non devono essere imposte condizioni o restrizioni che limitano la libertà degli operatori economici in misura superiore, e dunque sproporzionata, a quella eventualmente prevista dalla norma e comunque effettivamente necessaria al raggiungimento dello scopo ed alla tutela dell'interesse aziendale, che deve essere sempre e comunque garantito.

12. Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento è obbligatorio, ai sensi e secondo le modalità descritte dall'art. 60 del Codice, l'inserimento delle clausole di revisione dei prezzi, senza che queste modifiche alterino la natura generale del contratto.

13. La garanzia provvisoria richiesta agli operatori economici per le procedure di cui all'art. 50 comma 1, lettere c), d) ed e) deve essere adeguatamente motivata in ragione delle particolari esigenze che ne giustificano la richiesta ed in ogni caso non può essere superiore all'1% dell'importo previsto nell'avviso o nella lettera d'invito.

14. È facoltà della Stazione appaltante, in casi debitamente motivati, non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, la quale dovrà in ogni caso essere pari al 5% dell'importo contrattuale.

15. Le penali devono essere predefinite contrattualmente e devono essere proporzionate al valore dell'appalto e all'interesse all'adempimento.

#### **Art. 4 – Definizioni e termini di conclusione delle procedure**

1. Per quanto di seguito non diversamente definito si intendono integralmente recepite dal presente Regolamento le definizioni di cui Allegato I.1 del Codice:

- *Codice*: Decreto Legislativo 1° aprile 2023, n. 36.

- *Consorzio* (CON.AMI): il soggetto economico che trova disciplina della sua attività negoziale nelle norme del presente Regolamento.

*-Organi di amministrazione:* soggetti, previsti nello statuto del Consorzio, ai quali sono attribuiti o delegati poteri e competenze specifici nell'ambito e per le applicazioni del presente Regolamento.

*-Lavori:* esecuzione o, congiuntamente, la progettazione e l'esecuzione di opere relative e/o strumentali alle attività svolte dal Consorzio.

*-Forniture:* beni strumentali o di consumo acquisiti dal Consorzio per i propri bisogni.

*-Servizi:* prestazioni di terzi acquisite dal Consorzio per i propri bisogni.

*-Elenchi di operatori:* elenco di fornitori e prestatori di servizi del Consorzio in cui sono iscritti e classificati gli operatori economici interessati, in possesso di requisiti di ordine generale e di capacità professionale, idonei al soddisfacimento delle esigenze aziendali.

*- Indagine di mercato:* Avviso, pubblicato anche ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, da rendere noto prima dell'indizione di una gara ad invito per selezionare gli operatori da invitare.

*-Procedura aperta:* procedura di gara in cui ogni operatore economico avente i requisiti richiesti può presentare offerta.

*-Procedura ristretta:* procedura di gara alla quale partecipano solo gli operatori economici che hanno chiesto di partecipare a seguito di pubblicazione di avviso e che sono invitati dal Consorzio in quanto in possesso dei requisiti richiesti.

*-Procedura negoziata:* procedura di gara in cui il Consorzio, direttamente o a seguito di confronto concorrenziale, se del caso confronto sollecitato da avvisi pubblici, consulta gli operatori economici di propria scelta e negozia con uno o più di essi le condizioni dell'appalto.

2. A norma dell'art. 17, comma 3 del Codice, la procedura di appalto e di concessione si conclude nei termini massimi descritti dall'Allegato I.3 e precisamente:

- in caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa:

a) procedura aperta: nove mesi;

b) procedura ristretta: dieci mesi;

c) procedura competitiva con negoziazione: sette mesi;

d) procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara: quattro mesi;

e) dialogo competitivo: sette mesi;

f) partenariato per l'innovazione: nove mesi.

- in caso di utilizzo del criterio del minor prezzo:

a) procedura aperta: cinque mesi;

b) procedura ristretta: sei mesi;

c) procedura competitiva con negoziazione: quattro mesi;

d) procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara: tre mesi.

I termini decorrono dalla pubblicazione del bando di gara o dall'invio degli inviti sino all'aggiudicazione alla miglior offerta, senza che CON.AMI possa sospenderli, salvo provvedimento cautelare del Giudice amministrativo.

3. I termini di cui al punto 2 possono essere prorogati per il periodo massimo di un mese al fine di espletare la procedura di verifica dell'anomalia dell'offerta.

4. Il RUP può prorogare i termini di cui sopra, per un periodo massimo di tre mesi, in presenza di circostanze eccezionali da evidenziare nella motivazione del proprio atto di proroga. È consentita una ulteriore proroga di tre mesi, secondo le modalità antescritte, solo in presenza di circostanze imprevedibili e di oggettiva difficoltà tali da rendere non sostenibili i tempi della procedura, avuto particolare riguardo all'organizzazione amministrativa ed alla particolare complessità della procedura.

## TITOLO II ACQUISTI SOTTO SOGLIA EUROPEA

### *Art. 5 – Soglie*

*1. Le norme del presente Regolamento si applicano ai contratti il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) è inferiore alle seguenti soglie europee:*

<i>Euro 215.000,00</i>	<i>per gli appalti di forniture e di servizi</i>
<i>Euro 5.382.000,00</i>	<i>per gli appalti di lavori</i>

*2. CON.AMI, nel rispetto dei principi di concorrenza e trasparenza, determina le soglie di riferimento per l'esperimento delle singole procedure di gara in relazione alle proprie esigenze e valutazioni e, pertanto, adotta le seguenti soglie:*

<b>Importi</b>	<b>Forniture e Servizi, ivi compresi i servizi di ingegneria ed architettura e l'attività di progettazione</b>	<b>Poteri</b>	<b>Nomina Commissione</b>
inferiori a 140.000,00 Euro	Affidamento Diretto, anche senza previa valutazione di preventivi ed assicurando la scelta di operatori economici, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi tenuti da CONAMI, che siano in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione	D.G.	NO, salvo nell'ipotesi in cui si affidi in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i termini di cui all'art. 93 del Codice

	delle prestazioni contrattuali.		
da 140.000,00 a importi inferiori a 215.000,00 Euro	Procedura negoziata, senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.	C.d.A.	SI se affidamento in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo i termini di cui all'art. 93 del Codice
da 215.000,00 Euro	Gare secondo le norme UE – D.Lgs. 36/2016	C.d.A.	SI se affidamento in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo i termini di cui all'art. 93 del Codice

<b>Importi</b>	<b>Lavori</b>	<b>Poteri</b>	<b>Nomina Commissione</b>
inferiori a 150.000,00 Euro	Affidamento Diretto, anche senza previa valutazione di preventivi ed assicurando la scelta di operatori economici, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi tenuti da CONAMI, che siano in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.	D.G.	NO, salvo nell'ipotesi in cui si affidi in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo i termini di cui all'art. 93 del Codice
da 150.000,00 a importi inferiori a 1.000.000,00 Euro	Procedura negoziata, senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.	C.d.A.	SI se affidamento in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo i termini di cui all'art. 93 del Codice
da 1.000.000,00 a importi inferiori a 5.382.000,00 Euro	Procedura negoziata, senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.	C.d.A.	SI se affidamento in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo i termini di cui all'art. 93 del Codice
oltre 5.382.000,00 Euro	Gare secondo le norme UE – D.Lgs. 36/2023	C.d.A.	SI se affidamento in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo i termini di cui all'art. 93 del Codice

### TITOLO III

## METODO DI CALCOLO E POTERI

### Art. 6 – Metodo di calcolo del valore stimato del contratto

1. Ai fini dell'applicazione delle soglie di cui al presente Regolamento, il calcolo del valore stimato del contratto è valutato da CON.AMI sulla base dell'importo massimo pagabile, al netto dell'IVA, per ciascun contratto, ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo dello stesso. Il suddetto calcolo, nella determinazione dell'importo massimo stimato, dovrà tenere conto di eventuali premi o pagamenti che CON.AMI dovesse ritenere di erogare a favore dei candidati o degli offerenti.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rinvia all'art. 14 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.
3. Le soglie di cui al presente Regolamento devono intendersi automaticamente sostituite in caso di modifica normativa.

### Art. 7 – Poteri autorizzativi e figure competenti

1. I soggetti competenti ad autorizzare l'avvio delle procedure di scelta del contraente e la stipula dei relativi contratti di cui al presente Regolamento sono di seguito specificati:

Procedure per contratti il cui valore stimato netto è pari o superiore a Euro 140.000,00 per le forniture ed i servizi e pari o superiore a Euro 150.000,00 per i lavori	Organo Societario: Consiglio di Amm.ne
Procedure per contratti il cui valore stimato netto è inferiore a Euro 140.000,00 per le forniture ed i servizi e inferiore a Euro 150.000,00 per i lavori	Direttore Generale

È fatta salva la possibilità di specifica delega per circostanze e motivazioni particolari o speciali.

2. Per ogni intervento di lavori, servizi e forniture deve essere nominato, da parte dell'organo competente per valore come indicato nel precedente comma 1, un Responsabile Unico del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023.

Al RUP sono attribuite le funzioni di cui alla normativa vigente e comunque di provvedere a tutti gli adempimenti procedurali amministrativi e tecnici, descritti all'interno degli articoli da 6 a 9 dell'Allegato I.2 del Codice e relativi alle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione, al fine di assicurare il completamento dell'intervento pubblico nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico.

3. Per gli affidamenti di importo inferiore a Euro 140.000,00 per le forniture ed i servizi e Euro 150.000,00 per i lavori, a seguito dell'approvazione del presente Regolamento, le funzioni di RUP sono attribuite, salvo diversa e specifica determinazione, al Direttore Generale.

Fermo restando quanto sopra, il RUP viene scelto tra i dipendenti assunti, anche a tempo determinato, dal CON.AMI, in possesso delle competenze professionali adeguate in relazione ai compiti a lui affidati, nonché dei requisiti di cui all'art. 4, comma 1, dell'Allegato I.2 del Codice per gli appalti e concessioni di lavori e servizi d'ingegneria ed architettura e di cui all'art. 5 dell'invocato Allegato, per i contratti di servizi e forniture.

4. Il CON.AMI si riserva la possibilità di istituire una struttura di supporto al RUP, potendo altresì decidere di destinare risorse finanziarie, non superiori all'1% dell'importo posto a base di gara, per l'affidamento diretto da parte del RUP di incarichi di assistenza allo stesso.

5. Il CON.AMI, ai sensi del comma 4 Art. 15 del D.Lgs. 36/2023 si riserva di adottare un proprio Modello organizzativo per la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione ed un responsabile di procedimento per la fase di affidamento.

6. L'autorizzazione all'avvio delle procedure di scelta del contraente e/o alla stipula dei contratti non produce effetti giuridici verso i terzi fino alla stipula formale dei contratti stessi.

7. Per gli affidamenti aggiudicati in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'organo competente per valore come indicato nel precedente comma 1, dovrà procedere, dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte, alla nomina di una Commissione giudicatrice, i cui criteri di scelta sono declinati dall'art. 93 del D.Lgs. 36/2023. Della commissione giudicatrice può fare parte il RUP, mentre nel caso di aggiudicazione dei contratti sotto soglia di rilevanza comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il RUP può partecipare anche in qualità di Presidente.

Su richiesta del RUP, la Commissione può essere chiamata a svolgere anche attività di supporto nel sub-procedimento di verifica di anomalia dell'offerta.

## **TITOLO IV**

### **MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE**

#### **Art. 8 – Procedure di gara comunitarie**

1. Le procedure di gara comunitarie si applicano per contratti il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) è superiore a Euro 215.000,00 per servizi e forniture in genere, tra cui anche i servizi in materia di architettura e ingegneria, ed a Euro 5.382.000,00 per i lavori.

2. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono redatti dal CON.AMI e trasmessi all'ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea, per il tramite della Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC, una volta divenuta operativa per predetti fini, secondo le modalità descritte all'interno dell'Allegato II.7 del Codice. Solo successivamente all'adempimento a livello europeo, l'avviso in parola viene pubblicato sulla Banca dati ANAC e sul sito istituzionale del CON.AMI. La pubblicazione può comunque avere luogo, qualora la pubblicazione a livello europeo non sia stata notificata entro 48 ore dalla conferma della ricezione del relativo avviso.

3. Avvenuta la pubblicazione da parte della Banca nazionale, una volta divenuta operativa per predetti fini, il CON.AMI renderà accessibili i documenti di gara attraverso il collegamento ipertestuale messo a disposizione dall'ANAC, dovendone garantire l'accesso e la disponibilità fino al completamento della procedura di gara ed all'esecuzione del contratto. Le pubblicazioni sulla Banca dati ANAC e sul sito istituzionale avvengono senza oneri.

4. La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari od aggiuntive rispetto a quelle indicate nel Codice avviene esclusivamente in modalità digitale sul sito del CON.AMI. Ai sensi del comma 2, dell'art. 27 del D. Lgs. n. 36/2023 gli effetti giuridici degli atti soggetti a pubblicazione decorrono dalla di pubblicazione degli stessi sulla Banca dati nazionale ANAC.

5. Gli avvisi con cui si indice una gara e gli inviti contengono le indicazioni che attengono ad obblighi di pubblicità e di comunicazione in ambito sopranazionale, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 85 del Codice.

6. Si applicano i termini di ricezione delle offerte previsti agli artt. 71 (procedura aperta), 72 (procedura ristretta) e 73 (competitiva con negoziazione) del D.Lgs. 36/2023, potendo gli stessi essere ridotti in presenza dei presupposti individuati all'interno degli articoli succitati.

#### **Art. 9 - Procedure negoziate.**

Per gli affidamenti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria ed architettura e l'attività di progettazione di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 50 del Codice, occorre procedere con l'esperimento di procedure negoziate senza bando previa consultazione di almeno cinque operatori economici (in base agli importi di cui alla tabella riferita ai servizi – tra cui anche servizi di architettura ed ingegneria - e forniture di cui al precedente art. 5), ove esistenti nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, così come descritto al comma 2 dell'art. 3 del presente Regolamento.

3. Per gli affidamenti di lavori di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 50 del Codice, occorre procedere con l'esperimento di procedure negoziate senza bando previa consultazione di almeno

cinque o dieci operatori economici (in base agli importi di cui alla tabella riferita ai lavori di cui al precedente art. 5), ove esistenti, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, così come descritto al comma 2 dell'art. 3 del presente Regolamento. Salva la possibilità, nel caso di lavori di importo superiore al 1.000.000,00 di Euro e fino alle soglie di rilevanza comunitaria, di ricorrere alle procedure di scelta dei contraenti di cui agli articoli dal 70 al 76 del Codice, previa adeguata motivazione.

4. La richiesta alle ditte di offerte nell'ambito della procedura negoziata è effettuata mediante pec o mediante piattaforma telematica, e deve contenere:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
- b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;
- c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
- d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- e) il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 108 del Codice. Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
- f) la misura delle penali;
- g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- h) l'eventuale richiesta di garanzie;
- i) il nominativo del Responsabile Unico del Progetto;
- j) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;

4.1. Qualora prescritto dal capitolato speciale, in rapporto alla tipologia dei lavori, ai contratti di appalto deve essere allegato il piano di sicurezza, che ne forma parte integrante e sostanziale.

4.2. L'individuazione degli operatori economici avviene sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, secondo le modalità descritte dal successivo art. 14. Per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, le stazioni appaltanti non possono utilizzare il sorteggio od altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in situazioni particolari ed adeguatamente motivate.

5. Ai sensi del combinato disposto dagli artt. 18 e 55, comma 1, del Codice la stipula del contratto avviene entro trenta giorni dall'aggiudicazione e mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito qualificato ai sensi del Regolamento UE n. 910/2014.

6. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta, la quale è irrevocabile sino al termine stabilito per la stipulazione del contratto.

7. È necessario dare evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui al presente articolo tramite le forme di pubblicazione a livello nazionale di cui all'art. 85 del Codice, con esclusione della trasmissione del bando di gara all'Ufficio delle pubblicazioni UE. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, secondo le modalità appena descritte, è obbligatoria e contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.

8. Ai sensi del comma 6 dell'art. 50 del Codice, dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario il CON.AMI potrà procedere all'esecuzione anticipata del contratto. In caso di mancata stipulazione, l'aggiudicatario avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dalla DL ed in caso di servizi e di forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del Direttore dell'esecuzione.

9. La garanzia provvisoria di cui all'art. 106 del Codice verrà chiesta dal CON.AMI, in considerazione della tipologia e specificità della procedura, solo allorquando ricorrano particolari esigenze da indicare all'interno della decisione a contrarre oppure nell'avviso di indizione della gara.

Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l'uno per cento dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento; la stessa può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione, secondo le modalità di cui all'art. 106 del Codice.

10. È facoltà del CON.AMI, in casi debitamente motivati, non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria ovvero per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro. Quando richiesta, la garanzia è pari al 5% dell'importo contrattuale.

#### **Art. 10 – Affidamento diretto**

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, di importo inferiore a 150.000,00 Euro avviene tramite affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto delle condizionalità prescritte dagli artt. 1, comma 3, 49 e 14, comma 9 lett. a) del Codice, ed assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee alle esecuzione del contratto, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante.

In caso di mancata consultazione di più operatori economici, CON.AMI darà adeguata motivazione circa la scelta dell'operatore economico all'interno della decisione di contrarre.

2. L'affidamento e l'esecuzione di servizi – anche attinenti all'architettura ed all'ingegneria - e forniture di importo inferiore a 140.000,00 Euro avviene tramite affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto delle condizionalità prescritte dagli artt. 1, comma 3, 49 e 14, comma 9 lett. a) del Codice, ed assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee alle esecuzioni del contratto, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante.

In caso di mancata consultazione di più operatori economici, CON.AMI darà adeguata motivazione circa la scelta dell'operatore economico all'interno della decisione di contrarre.

3. Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite decisione a contrarre che contenga gli elementi descritti nell'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 ovvero, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il contraente, le ragioni della sua scelta, il possesso dei requisiti di carattere generale, ove richiesti, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali ed economico-finanziari.

4. L'operatore economico affidatario deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui al Capo II, Titolo IV, Parte V del Libro II del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. nonché dei requisiti minimi di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali di cui all' art. 100 del Codice.

4.1. Nelle procedure di affidamento diretto di lavori, servizi e forniture inferiori a 40.000,00 Euro, gli operatori economici attestano i requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesto con dichiarazione sostitutiva di notorietà. Il CON.AMI verificherà dette dichiarazioni, anche previo sorteggio, di un campione di OE individuato con modalità predeterminate ogni anno.

Qualora non sia confermato il possesso dei requisiti dichiarati, il CON.AMI procederà nei termini di cui al comma 2 dell'art. 52 del Codice.

5. La richiesta dei preventivi può essere svolta preferibilmente via pec o tramite piattaforma telematica, fermo restando l'obbligo di digitalizzazione delle procedure di cui alla Parte II del Libro I del Codice.

6. La ricezione dei preventivi e delle offerte deve pervenire nelle modalità indicate nella richiesta trasmessa da CON.AMI e comunque deve avvenire con mezzi di comunicazione elettronici o tramite piattaforma telematica di CON.AMI, fermo restando l'obbligo di digitalizzazione delle procedure di cui alla Parte II del Libro I del Codice.

7. È necessario dare evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui al presente articolo tramite le forme di pubblicazione a livello nazionale di cui all'art. 85 del Codice, con esclusione della trasmissione del bando di gara all'Ufficio delle pubblicazioni UE. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, secondo le modalità appena descritte, è obbligatorio.

8. Ai sensi del combinato disposto dagli artt. 18 e 55, comma 1, del Codice la stipula del contratto avviene entro trenta giorni dall'aggiudicazione e mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito qualificato ai sensi del Regolamento UE n. 910/2014

9. Ai sensi dell'art. 55, comma 2 del Codice non si applica il termine dilatorio di 30 giorni per la stipula del contratto.

10. Ai sensi del comma 6 dell'art. 50 del Codice, dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario il CON.AMI potrà procedere all'esecuzione anticipata del contratto. In caso di mancata stipulazione, l'aggiudicatario avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dalla DL ed in caso di servizi e di forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del Direttore dell'esecuzione.

11. È facoltà del CON.AMI, in casi debitamente motivati, non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto. Quando richiesta, la garanzia è pari al 5% dell'importo contrattuale.

12. Sono altresì affidamenti diretti, a prescindere dall'importo e fermo restando quanto disposto all'art. 8 del presente Regolamento, e possono pertanto essere affidate direttamente senza necessità di confronto concorrenziale, le spese relative a:

- a) l'inserzione di avvisi, comunicazioni, bandi di gara;
- b) l'acquisto, la rilegatura di libri e riviste di carattere tecnico e amministrativo, di giornali e pubblicazioni di vario genere e l'abbonamento a periodici ed agenzie di informazione;
- c) la partecipazione a convegni, seminari, congressi, conferenze e riunioni, ivi comprese quelle per viaggi e trasferte;
- d) l'espletamento di concorsi, corsi e seminari di formazione;
- e) spese per contratti di sponsorizzazione;
- f) le attività di rappresentanza degli organi di Amministrazione;
- g) servizi postali e telegrafici;
- i) imposte e tasse in genere (quali bollo e valori bollati, registro, vidimazioni libri, compenso su ruolo per servizio di riscossione, raccolta di rifiuti solidi urbani ecc.);
- l) diritti e contributi per il rilascio di concessioni edilizie, per licenze di apertura e/o occupazione suolo e sottosuolo, per passi carrabili, per visure metriche, catastali ed ipotecarie, per licenze relative a sottostazioni elettriche, distributori di carburante e depositi oli minerali, per licenze di esercizio di depositi, officine ed uffici, per tasse di concessione e omologazione ascensori e sollevatori, ecc.;
- m) tasse di circolazione veicoli per i servizi di linea ed ausiliari;
- n) personale, ivi comprese le spese per gli accertamenti sanitari di controllo;

- o) affari notarili e di giustizia;
- p) pagamento di multe ed ammende, salva rivalsa nei confronti dei responsabili delle infrazioni;
- q) compartecipazione a spese, relative ad interventi di rilevanza aziendale, effettuate da pubbliche amministrazioni, enti pubblici, Regioni, Province e Comuni e derivanti dalla sottoscrizione di convenzioni, concessioni, accordi quadro, verbali istituzionali d'intesa, ecc.

### **Art. 11 – Criteri di aggiudicazione**

1. I criteri di aggiudicazione debbono essere indicati nelle richieste d'offerta.
2. Ai sensi di quanto disposto all'art. 1 comma 4 dell'art. 50 del D.Lgs. 36/2023, CON.AMI procede all'aggiudicazione degli appalti affidati per il tramite di una procedura negoziata di cui all'art. 50, comma 1 lettere c), d) ed e) del Codice sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure, fatti salvi i contratti ad alta intensità di manodopera, del criterio del minor prezzo e fatto salvo quanto previsto dall'art. 108 del Codice.
3. Nella procedura di aggiudicazione sulla base dell'offerta economicamente più bassa la gara è aggiudicata al concorrente che ha formulato il prezzo più basso o il maggior ribasso.
4. Nella procedura di aggiudicazione sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa gli elementi di valutazione ed il loro peso devono essere menzionati nel bando o nel disciplinare o nel capitolato o nella richiesta d'offerta, con precisazione dei coefficienti attribuiti a ciascun elemento.
5. Nel caso di aggiudicazione, con il criterio del prezzo più basso, di contratti di appalto di lavori o servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea che non presentano un interesse transfrontaliero certo ed eccezion fatta per quelli di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 50, CON.AMI prevederà negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque; ciò in deroga a quanto previsto dall'articolo 110 del Codice.

In ogni caso il CON.AMI potrà valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa, indicando negli atti di gara il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'allegato II.2, ovvero lo selezionano in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili dell'allegato II.2.

### **Art. 12 – Rendicontazione periodica**

Il Direttore Generale è tenuto a rendicontare periodicamente al Consiglio di Amministrazione le spese effettuate e le gare pubbliche autorizzate ai sensi del vigente Regolamento.

## **TITOLO V**

### **ESECUZIONE DEI CONTRATTI**

#### **Art. 13 – Modalità di esecuzione dei contratti**

1. Per l'esecuzione dei contratti di cui al presente Regolamento e per le attività relative alla esecuzione degli stessi quali verifica del regolare andamento dell'esecuzione, contabilità dei lavori, dei servizi e delle forniture, collaudo e verifica della qualità e conformità delle prestazioni effettuate si fa riferimento a quanto disposto nel D.Lgs. 36/2023, fermi restando i principi di cui all'art. 2 del presente Regolamento e la tutela dell'interesse di CON.AMI in termini di economicità, efficacia, efficienza e tempestività delle azioni aziendali.

2. Il CON.AMI, per i contratti sotto soglia, può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le forniture e i servizi dal RUP o dal direttore dell'esecuzione, se nominato.

Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

## **TITOLO VI**

### **INDAGINI DI MERCATO ED ELENCHI FORNITORI**

#### **Art. 14 – Indagini di mercato ed Albo Fornitori**

1. Gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate senza previa indizione del bando, ovvero cui poter affidare in via diretta i contratti, vengono individuati mediante indagini di mercato o mediante selezione da appositi elenchi di operatori economici; ciò nel rispetto del criterio di rotazione degli affidamenti di cui all'articolo 49 del Codice

2. L'atto di avvio della procedura, da intendersi quale atto assunto dall'Organo competente in base alle deleghe del Consorzio, indica l'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni o dei servizi oggetto dell'appalto, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta, i criteri per l'individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata a seguito dell'indagine di mercato o della consultazione degli elenchi, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali., oltre alle modalità per comunicare con CON.AMI.

3. L'indagine di mercato è condotta secondo le modalità e le prescrizioni di cui all'art. 2 dell'Allegato II.1 del Codice, una volta divenuta operativa la Banca dati nazionale dei contratti

pubblici dell'ANAC per predetti fini. L'avviso di avvio dell'indagine di mercato è pubblicato sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC, nonché sul proprio sito istituzionale dal CON.AMI.

La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.

4. Gli operatori economici da invitare possono altresì essere selezionati da appositi elenchi di operatori economici per categoria merceologica, ove iscrivere i soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti previsti per legge e per regolamento. Le modalità di costituzione e di tenuta dei suddetti elenchi sono stabilite dall'art. 3 dell'Allegato II.1 del Codice.

Gli elenchi, qualora formati, sono continuamente aggiornati secondo le richieste pervenute.

L'avviso di costituzione di un elenco di operatori economici è reso conoscibile mediante pubblicazione sul sito istituzionale del CON.AMI e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC, una volta divenuta operativa per i predetti fini.

## **TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 15 – Adeguamento alla Normativa**

1. In caso di modifica, introdotta da norma di legge, dei valori delle soglie comunitarie saranno automaticamente allineati i corrispondenti importi del presente Regolamento.
2. In caso di modifica, introdotta dal Consiglio di Amministrazione, in relazione al potere di spesa del Direttore Generale, i valori dei poteri di spesa indicati nel presente Regolamento saranno automaticamente allineati.

### **Art. 16 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

1. Per ogni procedura di selezione o gara pubblica di cui al presente Regolamento, CON.AMI è tenuta al rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010).
2. Ove previsto dalla legge, CON.AMI provvederà dunque a richiedere per ogni procedura regolata dal presente Regolamento il Contributo Integrativo Gare (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP).

### **Art. 17 – Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione della delibera del Consiglio di Amministrazione.